

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE C.S.V. TARANTO
Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto

(I numeri sono riferiti ai corrispondenti articoli dello statuto che essi regolamentano)

ART. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. Il C.S.V. si ispira e attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della società civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione, della solidarietà e della legalità.
2. Il C.S.V. nelle proprie attività a favore del volontariato è impegnato a proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari; concordando con le organizzazioni interessate i servizi da svolgere e stabilendo le modalità operative con le organizzazioni di volontariato a livello provinciale e gli eventuali sportelli operativi territoriali.
3. Il C.S.V., sentite le organizzazioni di volontariato, o su loro proposta, a livello provinciale può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire risorse a livello locale, sedi operative, operatori e strutture.
4. Tali accordi possono comprendere convenzioni con gli enti locali, al fine di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali stessi, anche fornendo servizi.

5. Nello svolgimento delle proprie attività il C.S.V. si avvarrà di ogni struttura di carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna; privilegiando, quando possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato e del non-profit e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, formative e di ricerca.

6. I servizi svolti dal C.S.V. utilizzando i fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 266/91, sono rivolti solo al volontariato, con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 21/11/91 dei Ministri del Tesoro e degli Affari sociali.

ART. 4 SOCI

1. Le organizzazioni aderenti al C.S.V. si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della cultura della partecipazione, della solidarietà e della legalità.

2. Possono aderire al C.S.V. le associazioni:

- costituite da almeno due anni;
- che non abbiano attuato comportamenti e/o diffuse notizie che danneggino l'immagine del C.S.V. Taranto.

Nel caso di associazioni provinciali con articolazioni comunali anche autonome partecipa il solo livello provinciale con un rappresentante liberamente individuato anche all'interno di queste ultime.

3. La domanda di ammissione e le dimissioni dei soci vanno presentate per iscritto al Comitato direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

4. Le domande di ammissione devono essere corredate da:

- atto costitutivo e statuto regolarmente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate;
- eventuale regolamento;
- composizione degli organi sociali;
- descrizione delle attività svolte nell'annualità precedente alla richiesta di adesione, nonché di quelle programmate per l'anno in corso e per l'annualità successiva;
- informazioni sulla struttura organizzativa;
- fonti di finanziamento;
- rendiconto o bilancio approvato dell'anno precedente alla richiesta di adesione, accompagnato dal verbale di approvazione;
- certificato di iscrizione al Registro Regionale per le organizzazioni di volontariato iscritte e dichiarazione di sussistenza dei requisiti;
- dichiarazione di conformità alla L. 266/91 per le organizzazioni di volontariato non iscritte al suddetto Registro;
- verbale da cui risulti la delibera di adesione al C.S.V. Taranto da parte dell'organo deputato dell'Associazione.

5. Devono anche contenere l'indicazione del rappresentante legale, come risultante dal verbale di nomina dell'organo competente da statuto, del rappresentante permanente nell'associazione, eventuali sostituzioni.

6. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione di merito da parte del Consiglio Direttivo in sede di valutazione dell'istanza.

7. L'Associazione che sia stata ammessa dal Consiglio Direttivo al C.S.V. Taranto, con comunicazione scritta di accettazione della domanda di adesione, partecipa da subito appieno alla vita sociale, prendendo parte a tutte le iniziative promosse dallo stesso Centro e partecipando all'Assemblea; acquisisce diritto di voto dopo un anno dall'ammissione.

ART. 7 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 10 giorni prima della data di convocazione, eventualmente integrata da e-mail e/o fax, e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione presso la sede operativa almeno 5 giorni prima.
2. È ammesso il voto per delega ad altro socio; ciascun socio può ricevere al massimo una delega.

ART. 8 COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente per lettera raccomandata o in via alternativa per fax o e-mail, purché se ne abbia riscontro certo, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza con altri mezzi purché i componenti ne siano informati ventiquattro ore prima.
2. Non è ammesso il voto per delega.

3. Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.

ART. 9 PRESIDENTE

1. Il Presidente, in quanto legale rappresentante del C.S.V., può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria previa autorizzazione del Comitato direttivo.

ART. 11 COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il collegio regola autonomamente il proprio funzionamento e ne da notizia ai membri dell'Assemblea.

2. Il Presidente del Collegio dei garanti viene invitato alle riunioni dell'Assemblea e relaziona agli altri componenti.

ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Presidente del Collegio convoca lo stesso almeno trimestralmente, per un controllo dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del C.S.V. Taranto.

2. Il Presidente del Collegio viene invitato alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e relaziona agli altri componenti.

3. Il Presidente, in caso di impossibilità, indica un altro componente in sua sostituzione.

ART. 13 BILANCIO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti entro i tempi previsti dal Comitato di gestione dei fondi speciali per i Centri di servizio della Regione Puglia per poter concorrere alla ripartizione annuale delle somme disponibili.